

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE MARCHE E TRENITALIA

S.P.A.

**PER IL RINNOVO E LA RISTRUTTURAZIONE DEL
MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO**

L'anno duemilanove, il giorno 13 del mese di novembre, in Macerata con il presente Protocollo di Intesa

TRA

La Regione Marche, con sede in Ancona, via Gentile da Fabriano n° 9, di seguito denominata "Regione", codice fiscale n. 80008630420, P.I. 00481070423 in persona del Dirigente della Posizione di Funzione Trasporto Pubblico Locale SERGIO STRALI, nato ad Ancona il 30.08.1950

E

La società Trenitalia S.p.A., di seguito denominata "Trenitalia", rappresentata dal Giancarlo Laguzzi nato a Novi Ligure (Alessandria) il 17.07.1953, nella sua qualità di rappresentante di Trenitalia S.p.A. di seguito denominata "Trenitalia"

PREMESSO

- che la Regione, nell'ambito della propria competenza in materia di trasporto pubblico regionale e locale, ritiene opportuno perseguire obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio ferroviario, che nelle Marche garantisce una rilevante percentuale degli spostamenti per ragioni di studio, lavoro e turismo;
- che nell'ambito delle azioni finalizzate a realizzare tale miglioramento, la Regione ritiene prioritario un intervento sul parco

rotabile circolante che garantisca un significativo miglioramento del servizio ferroviario regionale sotto il duplice profilo della qualità e dell'efficienza;

- che la Regione, a fronte di maggiori investimenti in materiale rotabile rispetto a quelli già previsti dal piano di ammodernamento nazionale di Trenitalia, è disposta a stanziare risorse per cofinanziare l'acquisto di nuovi rotabili;
- che, in base a verifiche tecniche svolte:
 - ✓ per i servizi erogati in ambito locale su linee non elettrificate la soluzione migliore, in termini di sicurezza ed efficienza è rappresentata dal treno tipo Minuetto diesel o similari;
 - ✓ per i servizi metropolitani erogati su linee elettrificate la soluzione ottimale è rappresentata da elettrotreni da 300 posti monopiano;
- che la Regione, nel corso degli anni passati, ha avuto in essere con Trenitalia un Contratto di Servizio per la regolamentazione dei servizi ferroviari assegnati alla Regione stessa, nell'ambito del quale esistevano specifici standard da rispettare in materia di qualità del materiale rotabile utilizzato;
- che l'art. 7 comma 3-ter della Legge 33/2009 stabilisce che, al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti (e quindi per agevolare il rinnovo del parco rotabile) e del personale, i Contratti di Servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati abbiano durata minima non inferiore a sei anni, rinnovabili per altri sei;

- che, contestualmente al presente Atto, viene stipulato tra la Regione e Trenitalia un Contratto di Servizio per la regolamentazione dei servizi ferroviari assegnati alla Regione, nell'ambito del quale esistono specifiche prescrizioni in merito al rinnovo e alla ristrutturazione del parco rotabile;

SI ESPRIME FORMALE INTESA SU QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2 – Materiale Rotabile a disposizione della Regione

L'acquisto, la messa in servizio e l'utilizzo del materiale Rotabile nuovo e ristrutturato, è regolato dal CdS 2009/2014 all'articolo 14 (Politica del Rinnovo del Materiale Rotabile) e dall'allegato 2, Qualità dei servizi, al punto 6.

Art. 3 - Durata

Il presente Atto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2014, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 6, qualora la Regione proceda al rinnovo del Contratto di Servizio del vigente secondo quanto previsto all'art. 4 comma 2 del Contratto stesso. Decorso tale termine non saranno possibili ulteriori contribuzioni da parte della Regione.

Art. 4 - Piano di Rinnovo

1. Gli interventi previsti nell' articolo 14 del CdS, comprendono il rinnovo del materiale rotabile, con l'acquisto di n. 12 nuovi complessi tipo Minuetto diesel, per un costo stimato di Euro 48.000.000,00.

(quarantottomilioni/00) e di 4 elettrotreni metropolitani monopiano da 300 posti, per un costo stimato di Euro 16.000.000,00. (sedicimilioni/00) secondo il seguente Piano di Rinnovo:

	2011	2012	2013	2014	Totale
Minuetto TD	2	2	3	5	12
Treno metropolitano	1	1	1	1	4

2. Trenitalia ha immesso in esercizio a giugno 2009 le due locomotive nuove E464 (467, 468) senza oneri a carico della Regione.

Art. 5 – Piano di Ristrutturazione

L'operazione comprende l'effettuazione di interventi, a totale carico di Trenitalia, di revamping e di condizionamento su 160 carrozze MDVE in dotazione alla Regione, per un importo stimato di circa 36 Mln di Euro, secondo il seguente Piano di Ristrutturazione:

	2010	2011	2012	Totale
Carrozze MDVE	50	50	60	160

Art. 6 - Piano di Utilizzo

I materiali di cui ai precedenti articoli saranno utilizzati secondo il seguente piano:

- 12 Minuetti diesel o similari: rete secondaria interna delle Marche
- 4 elettrotreni: servizi ferroviari su rete principale delle Marche

Art. 7 - Impegni della Regione

La Regione si impegna, fatto salvo il buon esito del parere richiesto

alla Commissione Europea circa l'ammissibilità del contributo, a concorrere finanziariamente al Piano di Rinnovo del materiale rotabile di cui all' art. 4 comma 1 con un contributo complessivamente pari a Euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila/00), che saranno liquidati a Trenitalia S.p.A. in 4 quote annuali di meuro 2,1 a partire dal 2011, come precisato nel successivo articolo 11, da erogarsi a seguito della effettiva messa in servizio del materiale rotabile.

Art. 8 - Impegni di Trenitalia

1. Trenitalia si impegna a:

- autofinanziare il Piano di Rinnovo del materiale per un importo presunto di 100 Mln di Euro;
- attivare le procedure per l'acquisto del materiale rotabile nuovo di cui all'art. 4, garantendo il rispetto della tempistica prevista nel relativo Piano di Rinnovo;
- attivare le procedure per il revamping e il condizionamento del materiale rotabile di cui all'art. 5, garantendo la tempistica prevista nel relativo Piano di messa in servizio;

2. Trenitalia si impegna a utilizzare, in qualità di impresa di trasporto esercente il servizio ferroviario locale, il materiale rotabile oggetto del presente Atto nel seguente modo:

- a trazione Diesel: esclusivamente per l'effettuazione dei servizi ferroviari di competenza della Regione Marche; a trazione elettrica: in maniera prioritaria, per l'effettuazione dei servizi assegnati alla Regione.

Quanto sopra fatto salvo la possibilità di sostituzione degli stessi con

rotabili di nuova costruzione con caratteristiche funzionali e prestazionali almeno pari a quelli in uso, previa approvazione della Regione.

3. Trenitalia si impegna a mantenere efficienti i rotabili oggetto del presente Atto effettuando i necessari interventi di manutenzione, e garantendo idonea copertura assicurativa per incendi, danneggiamenti, nonché per eventuali danni provocati da incidentalità o altro.

4. Trenitalia si impegna a riportare sul materiale rotabile acquistato con i contributi oggetto della presente Convenzione, la dicitura “Acquistato con il contributo della Regione Marche”

Art. 9 – Titolarità del materiale rotabile

Le Parti si danno reciprocamente atto che il materiale rotabile cofinanziato oggetto della contribuzione regolata dal presente Atto sarà di esclusiva proprietà di Trenitalia. Alla scadenza del CdS (31.12.2014) nell'ipotesi in cui il servizio regionale attualmente svolto da Trenitalia dovesse essere affidato ad altra impresa di trasporto ferroviario, si concorda che:

- per quanto riguarda il materiale tipo Minuetto diesel, di cui al precedente art. 4, utilizzato prevalentemente sulle linee secondarie della Regione Marche, Trenitalia si impegna a cedere detto materiale al nuovo gestore;
- per quanto riguarda il materiale costituito da elettrotreni metropolitani monopiano di cui al precedente articolo 4, Trenitalia valuterà la possibilità di mettere a disposizione del nuovo gestore

detto materiale.

In ogni caso il trasferimento del materiale rotabile di cui ai punti precedenti avverrà previa corresponsione, da parte del nuovo gestore, delle rate di contributo a carico di Trenitalia non ancora ammortizzate, valutate in base ad un piano di ammortamento di 24 anni. Il trasferimento sarà inoltre preceduto da una verifica della funzionalità del materiale rotabile in oggetto sentito il Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio.

Art. 10 - Sistema di sanzioni

1. Il mancato rispetto degli impegni assunti da Trenitalia in ordine ai tempi di immissione in esercizio del nuovo materiale rotabile previsti dal Piano di rinnovo di cui all'art. 4, comporterà una riduzione del contributo regionale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ritardo nell'immissione in servizio del materiale acquistato maggiore o uguale a 90 giorni; € 200.000,00 (duecentomila/00) per ritardo nell'immissione in servizio del materiale acquistato maggiore o uguale a 180 giorni, € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ritardo nell'immissione in servizio del materiale acquistato maggiore o uguale a 365 giorni. L'applicazione delle riduzioni di contributo decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della mancata immissione in servizio del materiale.

2. In ogni caso, l'ammontare delle penali previste dal presente articolo non potrà superare, per ciascun rotabile acquistato, il 30% dell'importo singolarmente contribuito dalla Regione.

Art. 11 – Tempi e modalità di erogazione dei finanziamenti

I pagamenti saranno effettuati in quattro soluzioni, secondo il seguente

Piano:

2011	2012	2013	2014
Meuro 2,1	Meuro 2,1	Meuro 2,1	Meuro 2,1

mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 000006469543 –ABI 1030, CAB 01600 CIN Y - Monte dei Paschi di Siena S.p.A ..

Al momento dell'immissione in esercizio di ciascun rotabile, Trenitalia produrrà un'autocertificazione comprovante il costo effettivamente sostenuto per l'acquisto o per la ristrutturazione.

Art. 12 - Controlli

All'atto dell'immissione in servizio del materiale acquistato o ristrutturato le parti compileranno e sottoscriveranno apposito verbale. La medesima procedura sarà applicata anche nei controlli successivi.

Art. 13 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa al presente Protocollo di Intesa.
2. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti e che dovessero risultare insanabili nei termini di cui al comma precedente saranno devolute alla competenza del Tribunale di Ancona.

Art. 14 - Disposizioni finali

Le spese di stipulazione e di bollo sono a carico di Trenitalia.

Il presente Atto è immediatamente operante per entrambe le parti contraenti e consta di ___ (_____) fogli esclusi gli allegati.

Redatto in duplice originale in bollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, li

Per la Regione Marche

Per Trenitalia S.p.A.